

Codice A1816A

D.D. 28 gennaio 2019, n. 227

**P.I. 5561 - SECONDA PROROGA termini autorizzazione idraulica di cui alla D.D. n. 256 del 30/01/2017. Lavori di consolidamento/completamento scogliera esistente e realizzazione scarico acque meteoriche dalla carreggiata Nord, nel fiume Tanaro in Comune di Ceva (CN). Contestuale regolarizzazione attraversamento viadotto Tanaro carreggiate Sud e scarico acque meteoriche esistente. Richiedente: Soc. Autostrada dei Fiori**

In data 17/01/2019 l'Ing. Maurizio Deiana, in qualità di direttore Tecnico della Soc. Autostrada dei Fiori Spa, Tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia, via della Repubblica n. 46, 18100 Imperia (IM) (società che, a seguito della fusione per incorporazione, a rogito Notaio Marco Re di Imperia in data 21/09/2017, ha incorporato la soc. Autostrada Torino – Savona Spa, C.so Trieste 170, Moncalieri, titolare della DD in oggetto) ha presentato istanza per la seconda proroga dell'autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale 256 del 30/01/2017, lavori di consolidamento/completamento scogliera esistente e realizzazione scarico acque meteoriche dalla carreggiata Nord, nel fiume Tanaro in Comune di Ceva (CN) e contestuale regolarizzazione attraversamento viadotto Tanaro carreggiate Sud e scarico acque meteoriche esistente. L'inizio dei lavori è stato comunicato con la nota prot. n. 854 del 30/01/2018.

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui all'autorizzazione idraulica originaria sopra citata - nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro, è ritenuta ammissibile la seconda proroga dell'autorizzazione idraulica originaria di **anni 1 (uno)** dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;  
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;  
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;  
visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;  
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;  
visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;  
vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;  
vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;  
vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;  
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;  
vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

vista la precedente autorizzazione idraulica di proroga rilasciata dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 11/01/2018, con la quale veniva concesso, **ai soli fini idraulici** all'Ing. Maurizio Deiana, la prima proroga dell'autorizzazione idraulica originaria (Determinazione Dirigenziale 256 del 30/01/2017) di eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'originaria istanza,

*determina*

di autorizzare, ai fini idraulici, **la seconda proroga di anni 1 (uno)** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 256 del 30/01/2017 e rilasciata dallo scrivente Settore.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione – disegni che, **congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi** dell'originaria autorizzazione, formano parte integrante della presente determinazione.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Ing. Alfio Rivero